

TECCE - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e del lavoro e della previdenza sociale*

- Premesso che:

con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 marzo 1980, n. 35, l'Università degli studi di Napoli, al fine di sopperire alle carenze manifestate nelle strutture assistenziali dei policlinici, decise di avvalersi della collaborazione professionale di laureati esterni fino a coprire un numero massimo di ore indicate per ogni struttura. Tra il 1980 e il 1984 le Facoltà di medicina e chirurgia hanno reclutato personale medico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti "gettonati");

negli anni 1981-1997 i "gettonati" attendevano a compiti di assistenza medica con una perfetta identità di funzioni con i medici "dipendenti", ed anzi con ripartizione dei compiti, con orari predeterminati dai Direttori delle cliniche, con turni di guardia, con la necessaria autorizzazione per le assenze e le ferie;

tenuto conto che:

l'Ispettorato provinciale del lavoro di Napoli ha provveduto, a norma dell'art. 3 della legge dell'11 novembre 1983, n. 638, ad un accertamento della posizione di tutti i lavoratori nelle stesse condizioni su richiesta dei gettonati stessi, ed ha ritenuto che il lavoro fosse sì di natura subordinata ex art. 2034 del codice civile, ma di natura privatistica e non di pubblico impiego, configurando l'INPS quale Ente inteso a tutelare l'interesse di tutti i "gettonati" demandando alla giurisdizione ordinaria la vertenza contro l'Università nella quale un gruppo di medici partecipava come "ricorrenti incidentali";

la sentenza di primo grado emessa dal locale pretore ingiungeva il pagamento da parte dell'Università all'INPS di una somma dovuta per contributi previdenziali omessi e per sanzioni civili, in relazione a rapporti di lavoro subordinato, qualificati formalmente come autonomi, intercorsi con i medici "gettonati";

la Cassazione, in merito, nell'udienza del 6 marzo 2003, riteneva che la controversia appartenesse alla cognizione del giudice amministrativo, e che l'INPS fosse privo di legittimazione ad agire in materia di obbligazioni contributive nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione ed identificava l'INPDAP come ente competente;

tale sentenza confermava il rapporto di dipendenza ed il diritto alla previdenza ma indicava il ricorso alla giustizia amministrativa quando ormai si era oltre il termine fissato dall'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce il 15 settembre 2000 quale data limite, a pena di decadenza, per l'esclusiva giurisdizione del TAR relativamente alle controversie di lavoro anteriori al 1998, mentre restano devolute alla giurisdizione del TAR le controversie dei ricercatori universitari, anche se presentate in data successiva (art. 63, comma 4, del citato decreto legislativo 165/01);

il TAR di Napoli, assimilando l'attività prestata dai medici "gettonati" a quella dei ricercatori universitari, ha accolto le richieste dei ricorrenti, disponendo, con sentenza n. 4/2007, l'obbligo per l'Università Federico II a formulare richiesta di iscrizione presso un ente previdenziale. Contro tale pronunciamento l'Università presentava appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4/2007 interpretava il ritardo nella presentazione dei ricorsi come decadenza del diritto a rivendicare la tutela previdenziale;

tale sentenza ha determinato una grave discriminazione a danno dei ricorrenti nei confronti di altri colleghi che, in analoga posizione, e con identico percorso lavorativo,

hanno visto riconosciuta la tutela previdenziale perché ricorrenti al TAR prima del 15 settembre 2000, e nei confronti di altre categorie di lavoratori del pubblico impiego nonché del settore privato, che hanno conservato la possibilità di rivendicare il diritto alla tutela previdenziale anche per gli anni precedenti al 1998,

si chiede di sapere:

se non si ritenga ingiusto che il danno previdenziale sia inferto proprio a coloro che, fin dal principio e per ben 17 anni di precariato, hanno privilegiato l'impegno nelle strutture universitarie ed hanno scelto di non avere rapporti né con altre strutture private né con il Sistema sanitario nazionale;

quali iniziative si intendano assumere affinché il diritto, inalienabile ed imprescrivibile, di rivendicare la tutela previdenziale venga riconosciuto al personale medico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa reclutato dall'Università di Napoli, anche al fine di evitare disparità di trattamento fra professionisti che hanno svolto le stesse mansioni.

(4-03470)